**G.30486**

**REPUBBLICA ITALIANA** **Sent. n. 4/25**

**In nome del Popolo Italiano**

**La Corte dei conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Vito Tenore | Presidente |
| Gaetano Berretta | Giudice relatore |
| Pia Manni | Giudice |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio, iscritto al n.30486 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro i Signori

PASSAMONTI Silvano, nato a Morbegno (SO) il 14.5.1961 (C.F. PSSSVN61E14F712H), residente in Bema (SO) alla Via Roma n. 56, in proprio e per il tramite del curatore speciale Sig.ra PAPA Margherita, nata a Traona (SO) il 25.2.1963 (C.F. PPAMGH63B65L330I), residente in Bema (SO) alla Via Roma n. 56, nominata con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale dell'8.6.2023, non costituito in giudizio;

BARONA Renzo, nato a Cercino (SO) il 5.9.1951 (C.F. BRNRNZ51P05C493A), ivi residente alla Via Dell'Era n. 2, non costituito in giudizio;

GUSMEROLI Franco, nato a Morbegno (SO) l'8.4.1953 (C.F. GSMFNC53D08F712S), ivi residente alla Via Ghisla 35/g, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Alessandro Dal Molin del Foro

di Milano (pec: alessandro.dalmolin@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Piazza Diaz n. 7, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 25.9.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero in persona dei Sostituti Procuratori Generali, dott. Daniele Piccirillo e dott. Francesco Foggia e l'Avv. Alessandro Dal Molin per il convenuto GUSMEROLI Franco. Data per letta la relazione di causa su consenso delle parti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione depositato il 23.10.2023, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri PASSAMONTI Silvano, Presidente della Comunità Montana di Morbegno (SO) nel contesto temporale 2006 – 2008, BARONA Renzo e GUSMEROLI Franco, rispettivamente Sindaco e Segretario del Comune di Cercino (SO) nel medesimo contesto temporale 2006 – 2008, per sentirli condannare, con imputazione a titolo di dolo, al pregiudizio erariale - quantificato nella somma di euro 96.000,00, derivato dalla commissione di gravi reati nell'esercizio della funzione pubblica intestata al proprio ufficio, come accertati dal Giudice Penale con sentenza irrevocabile - che sarebbe stato determinato da una significativa compromissione del decoro, dell'immagine e del prestigio istituzionale delle amministrazioni di appartenenza.

L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno da organi di stampa e a seguito di specifica denuncia da parte della Procura della Repubblica di Sondrio e procedeva alla ricostruzione della fattispecie

di asserita responsabilità erariale tramite delega alla Guardia di Finanza di Sondrio e sulla base dell'analisi della documentazione concernente la vicenda penale che aveva riguardato i convenuti.

A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i seguenti fatti.

1) Sulla base di una serie di riscontri investigativi, la Procura della Repubblica di Sondrio esercitava l'azione penale nei confronti dei convenuti in relazione a due vicende illecite relative, la prima, alla realizzazione di un capannone industriale nel Comune di Cercino (SO), la seconda alla gestione del patrimonio della Società "Eventi Valtellinesi S.r.l." (imputata al solo convenuto PASSAMONTI in concorso con altri soggetti non evocati in giudizio), con la contestazione dei reati di concussione (art.317 c.p.), tentata concussione (art.56 e 317 c.p.), peculato (art.314 c.p.) e corruzione propria (art. 319 c.p.).
2) La presente azione erariale veniva esercitata esclusivamente in relazione alla prima vicenda illecita. Sul punto l'organo requirente riferiva di aver già contestato entrambe le vicende pregiudizievoli in sede cautelare, domandando alla Sezione Giurisdizionale l'adozione di un sequestro conservativo a tutela del credito erariale. Poiché il procedimento cautelare si concludeva con l'Ordinanza n.39/2023 di parziale accoglimento dell'istanza formulata dalla Procura Regionale e con la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere le vicende illecite emerse nell'ambito della gestione della Società "Eventi Valtellinesi S.r.l." – alla luce dell'accertamento,

compiuto dal Giudice della cautela, dell'assenza dei presupposti per poterla qualificare *"in house providing"* degli enti pubblici partecipanti alle sue quote – l'azione di merito veniva esercitata limitatamente alle responsabilità erariali asseritamente imputabili ai convenuti in relazione alla prima vicenda illecita sulla quale risulta convalidato il sequestro conservativo *ante causam*.

3) La vicenda illecita oggetto del presente giudizio di merito può essere riassunta come segue.

a) Il Presidente della Comunità Montana di Morbegno (SO) PASSAMONTI Silvano, dopo aver conosciuto l'imprenditore Galperti Roberto, decideva, per interessi personali e in cambio di varie utilità, di favorirne le esigenze, finalizzate alla realizzazione di un capannone industriale su un'area di oltre 50.000 mq. a destinazione agricola (appartenente a diversi proprietari privati).

b) A tal fine, sia PASSAMONTI Silvano (nella sua qualità di Presidente della Comunità Montana di Morbegno), sia BARONA Renzo (nella sua qualità di sindaco di Cercino), sia GUSMEROLI Franco (nella sua qualità di segretario comunale del comune di Cercino) - in cambio di denaro o altre utilità ricevuti da parte dell'imprenditore Galperti per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio - concordavano l'avvio di una procedura amministrativa "pilotata", al solo scopo di consentire al Sig. Galperti e alle imprese a lui facenti capo, la realizzazione del predetto insediamento industriale.

c) A partire dal marzo 2006, ben prima dell'adozione del Piano

d'insediamento produttivo del Comune di Cercino, i soggetti privati proprietari dei terreni venivano costretti a cederli alla società F.I.A.L. Finanziaria Industrie Alto Lario S.p.a. (società riconducibile al Sig. Galperti Roberto) per un prezzo di molto inferiore a quello di mercato e ciò per effetto del previo accordo e del concorso morale e materiale del Presidente PASSAMONTI Silvano, quale istigatore e concorrente morale delle minacce, del Sindaco BARONA Renzo e del Segretario Comunale GUSMEROLI Franco, i quali avrebbero svolto di fatto le mansioni di mediatori immobiliari per la società F.I.A.L. e, in particolare, con abuso della loro qualità di pubblici ufficiali e del loro potere ed agendo in esecuzione delle direttive impartite dal PASSAMONTI, avrebbero minacciato di espropriare i terreni al prezzo vile (tra i 2 e i 5 euro al mq), in tal modo costringendo i proprietari a stipulare contratti preliminari di compravendita per un prezzo di 11 euro al mq, nettamente inferiore al reale valore di mercato (che si aggirava sui 50/60 euro al mq.).

d) In tal modo venivano precostituite le premesse per fare in modo che il Comune di Cercino predisponesse un P.I.P. (Piano d'insediamento produttivo) conforme alle richieste dell'imprenditore Galperti. Tutto ciò al solo scopo di consentire alla società "Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.a." (sempre facente capo al Sig. Galperti Roberto) di acquisire prima di ogni altro concorrente le aree di cui al suindicato P.I.P. e di realizzare su di esse il capannone industriale.

e) Con la Deliberazione n. 19/2007, il Consiglio Comunale di Cercino adottava la variante al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge regionale n.12/2005, prevedendo una nuova destinazione urbanistica di tipo industriale-artigianale delle aree interessate, indicando il P.I.P. quale strumento urbanistico attuativo.

f) Al fine di assicurare al Galperti l'aggiudicazione delle aree che interessavano il P.I.P., con Deliberazione n. 27/2007 il Consiglio Comunale di Cercino approvava un bando in cui, fra i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione delle aree comprese nel comparto sottoposto al P.I.P., era previsto quello di *"preferenza, a prescindere dalla posizione in graduatoria, al richiedente proprietario della maggior percentuale del lotto da assegnare"*, ovvero anche di precedenza per coloro che fossero *"in possesso di preliminari di vendita della maggior percentuale di area del lotto di cui si chiede l'assegnazione"*.

g) Tali criteri venivano adottati al solo e unico scopo di favorire le imprese del Sig. Galperti, le quali avevano già acquisito la proprietà ben prima dell'adozione dello strumento di pianificazione secondaria.

h) Con le Deliberazioni n.31 e n.32 del 16.8.2007, il Consiglio Comunale di Cercino approvava in via definitiva la variante allo strumento urbanistico generale concernente il P.I.P., con conseguente pubblicazione del provvedimento amministrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29.8.2007.

i) In data 7.9. 2007, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1705, il Comune di Cercino, all'esito dell'espletamento delle formalità connesse alla procedura di gara e all'approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle aree P.I.P., comunicava alla società Officine Nicola Galperti e figlio S.p.a. l'assegnazione del suindicato bando di gara.

j) In sintesi, gli odierni convenuti, di concerto tra loro, avrebbero posto le basi per l'adozione degli atti amministrativi ed esecutivi diretti a strumentalizzare e piegare, dietro compenso, le funzioni pubbliche ad essi intestate al servizio dell'imprenditore Galperti Roberto. Per tali atti i correi avrebbero ricevuto denaro, sotto forma, tra gli altri, di compensi pagati dalla società F.I.A.L. (appartenente al Sig. Galperti) per prestazioni fatturate dalla società Vimos Solutions S.r.l. (nella forma di compensi "gonfiati" per l'attività di mediazione svolta dalla predetta società), nonché altre utilità come il regalo di un orologio del valore di 3.500 euro al Presidente PASSAMONTI (poi "girato" al GUSMEROLI), il pagamento di un viaggio a Dubai del valore di circa 10.000 euro (per PASSAMONTI e il suo amico Spagnolatti Luca Michel) e, infine, sotto forma di compensi per consulenze "gonfiate" in relazione ad impianti eolici commissionate dalla F.I.A.L. alla società Luxerit s.r.l. della quale il convenuto PASSAMONTI (come per la società Vimos) era il reale proprietario.

k) Con riguardo alle condotte concussive ex art. 317 c.p., per le quali i convenuti riportavano condanna definitiva in sede penale

(periodo marzo 2006 - luglio 2008), veniva accertato che il Presidente PASSAMONTI Silvano *"decideva di favorire le esigenze dell'imprenditore Galberti per scopi esclusivamente personali, per un proprio tornaconto squisitamente economico, procurandogli i terreni necessari per l'insediamento industriale"*, interessandosi personalmente *"per l'individuazione dell'area adatta, proponendo la località Piussogno, in comune di Cercino"* atteso che *"tale comune era l'unico della zona che avesse ancora in corso l'iter per l'adozione del piano regolatore*"; per intenti meramente privati, ma avvalendosi della qualifica di Presidente della Comunità Montana, avrebbe quindi minacciato i proprietari dei terreni di procedere ad esproprio a prezzo ribassato se non avessero accettato di vendere al corrispettivo non negoziabile*"* (sentenza del Tribunale di Sondrio n. 545/2015, pag. 57-58). Veniva inoltre accertato che il Sindaco di Cercino BARONA Renzo *"ha seguito tutte le direttive di Passamonti"* (sentenza del Tribunale di Sondrio n. 545/2015, pag. 57) e, come da lui stesso ammesso nel giudizio penale, avrebbe svolto le mansioni di mediatore immobiliare per la società F.I.A.L., contattando i diversi proprietari dei terreni sui quali si doveva realizzare il complesso produttivo, facendo loro chiaramente capire che tali terreni dovevano essere ceduti "amichevolmente", mediante attività di vera e propria minaccia, posta in essere a partire dalla metà dell'anno 2006, dunque ben prima che il P.I.P. correlativo venisse adottato. Anche il Sig.

GUSMEROLI Franco, Segretario del Comune di Cercino, si sarebbe adoperato agli ordini del Presidente PASSAMONTI al fine di far avere i terreni d'interesse del Galperti, mettendo in atto le pressioni summenzionate.

l) In sede penale la vicenda veniva definita in primo grado con la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 545/2015 (17.12.2015 – 16.3.2016), parzialmente confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 4508/2019 (2.4.2019 – 1.7.2019). A seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 37074/2020 dell'1.10.2020 – 22.12.2020, sulla vicenda si ripronunciava la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 7894/2021 (02.12.2021 – 22.12.2021), le cui statuizioni venivano confermate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 47474/2022 del 25.10.2022 – 15.12.2022 (nel giudizio di rinvio i convenuti PASSAMONTI e GUSMEROLI presentavano istanza di concordato sulla pena ex art. 599 c.p.p., che veniva accolta dalla Corte d'appello di Milano; le successive doglianze proposte con ricorso per Cassazione erano ritenute inammissibili).

m) All'esito del processo penale (sviluppatosi in tre gradi, più rinvio, con dibattimento pieno) veniva accertata la responsabilità dei convenuti.

PASSAMONTI Silvano era dichiarato colpevole per il delitto di concussione ex art. 317 c.p. (capi di imputazione A, B, D, E, F, G) e condannato (sulla base dell'applicazione del concordato in appello ex art.599-bis c.p.p.) alla pena di anni 5, mesi 6 e giorni

15 di reclusione. La pena teneva in conto anche l'accertamento della sua responsabilità penale per il reato di peculato ex art. 314 c.p. (capi di imputazione M10, M11, O, Q) in relazione alla seconda vicenda illecita non azionata nel presente giudizio di merito (gestione della Società "Eventi Valtellinesi S.r.l."). Il convenuto PASSAMONTI veniva infine condannato alla pena accessoria dell'interdizione legale durante il periodo dell'esecuzione della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, ancora, al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili (tra le quali, Comune di Cercino, Comunità Montana di Morbegno, Fallimento Eventi Valtellinesi s.r.l., Regione Lombardia).

BARONA Renzo veniva dichiarato colpevole per il delitto concussione, ex art. 317 c.p., (di cui ai capi A, B, D, E, F, G) e condannato alla pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili (tra le quali, il Comune di Cercino).

GUSMEROLI Franco era dichiarato colpevole per il delitto di concussione, ex art. 317 c.p., (di cui al solo capo G dell'imputazione) e condannato (sulla base dell'applicazione del concordato in appello ex art.599-bis c.p.p.) alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena e al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili (tra le quali, il Comune di Cercino).

n) L'organo requirente evidenziava infine che l'originaria imputazione comprendeva, a carico dei convenuti, anche il reato di corruzione propria ex art.319 c.p. (Capo K, dichiarato prescritto dalla sentenza del Tribunale di Sondrio del 17.12.2015, n.545). L'attività concussiva, estrinsecatasi nei plurimi episodi di forzatura della volontà dei proprietari dei terreni affinchè ne cedessero la proprietà in favore delle società dell'imprenditore Galperti, era in realtà il frutto di un previo accordo corruttivo tra i rappresentanti delle società riconducibili al Galperti e i gli odierni convenuti (vedi sopra, punto j), i quali avrebbero accettato utilità allo scopo di dare corso alle attività necessarie per favorire gli interessi della parte privata.

Sulla base del riferito quadro fattuale, l'organo requirente contestava ai convenuti di aver cagionato all'amministrazione di appartenenza un significativo pregiudizio erariale.

Dopo aver evidenziato che la vicenda avrebbe avuto ampia risonanza sia in ambito mediatico, come da documentazione versata in atti, la Procura Regionale rappresentava che sia la Comunità Montana di Morbegno, sia il Comune di Cercino avrebbero subito – in ragione delle condotte delittuose poste in essere e delle consequenziali ricadute negative nella valutazione dell'opinione pubblica - un significativo pregiudizio all'immagine, al decoro e al prestigio istituzionale.

L'organo requirente richiamava quindi l'assetto normativo in tema di perseguibilità del danno all'immagine davanti alla Corte dei conti ed evidenziava che sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti

previsti dall'ordinamento per la sua affermazione, in particolare il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna per un delitto commesso a danno di una pubblica amministrazione.

Dopo aver riferito di aver fatto precedere l'attivazione del giudizio di merito dall'invito a fornire deduzioni unitamente ad un'istanza di sequestro conservativo finalizzata a salvaguardare la garanzia patrimoniale delle amministrazioni danneggiate e aver dato conto che il Decreto Presidenziale di autorizzazione delle misure cautelari (provvedimento n.16/2023 del 13.6.2023) aveva disposto - a fronte di contestazione di danno erariale per complessivi euro 468.146,89 (in relazione sia alla vicenda correlata alla realizzazione del capannone industriale nel Comune di Cercino, sia alla gestione del patrimonio della Società "Eventi Valtellinesi S.r.l.") - di limitare il sequestro conservativo per il pregiudizio all'immagine subito dalle amministrazioni territoriali in relazione alla prima vicenda illecita (euro 96.000,00 in solido tra gli odierni convenuti), evidenziava che con l'Ordinanza n.39/2023 del 3.8.2023, il Giudice designato confermava l'ammontare risarcitorio oggetto di cautela nei confronti di PASSAMONTI e BARONA, limitandolo tuttavia sino all'ammontare di euro 25.000,00 nei confronti di GUSMEROLI. Il Giudice designato convalidava quindi le misure cautelari autorizzate *inaudita altera parte* (per PASSAMONTI e BARONA crediti verso terzi; per GUSMEROLI esclusivamente il credito in essere verso l'istituto di credito Crédit Agricole Italia S.p.a. sino all'ammontare della somma di euro 25.000,00).

La Procura Regionale riferiva che i convenuti non presentavano deduzioni difensive avverso l'invito a dedurre. Nel giudizio di sequestro

conservativo si costituiva esclusivamente il convenuto GUSMEROLI. Dopo aver quindi proceduto all'analisi e alla confutazione delle difese espletate dal convenuto nella sede cautelare, concludeva domandando la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno erariale, definitivamente quantificato nella somma di euro 96.000,00 in favore delle amministrazioni della Comunità Montana di Morbegno e del Comune di Cercino, con riparto parziario del 50% in favore di ciascuna di esse. Con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

In considerazione della pena accessoria della interdizione legale per l'intera durata della pena disposta a carico del convenuto PASSAMONTI Silvano con la sentenza di condanna da parte del Tribunale di Sondrio n. 545/2015, confermata nei gradi successivi di giudizio, il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, su istanza formulata dalla Procura Regionale, nominava curatore speciale di quest'ultimo Sig.ra PAPA Margherita, nata a Traona (SO) il 25.02.1963, residente in Bema (SO) alla Via Roma n. 56 (provvedimento del 7.6.2023).

A seguito del deposito dell'atto di citazione, con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 7.11.2023, il giudizio veniva fissato per l'udienza di discussione del 20.3.2024.

Con memoria difensiva depositata il 27.2.2024, si costituiva in giudizio il Sig. GUSMEROLI Franco, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Dal Molin del Foro di Milano.

Dopo aver analiticamente riepilogato i fatti di causa e le contestazioni avanzate dalla Procura Regionale, la difesa del convenuto prendeva posizione direttamente sul merito della controversia ed eccepiva, in

primo luogo, che pur in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di concussione in relazione alla vicenda relativa alle pressioni che sarebbero state esercitate nei confronti dei proprietari dei terreni oggetto di interesse da parte delle società dell'imprenditore Galperti, nondimeno una ricostruzione obiettiva dei fatti dovrebbe portare ad un netto ridimensionamento della posizione del Sig. GUSMEROLI, atteso in particolare che:

- contrariamente a quanto asserito dalla Procura Regionale, il presunto accordo corruttivo tra i convenuti e i rappresentanti delle società dell'imprenditore Galperti - che avrebbe sorretto i successivi fatti di concussione perpetrati nei confronti dei proprietari dei terreni contrari alla cessione e gli atti amministrativi necessari per l'approvazione della pianificazione urbanistica secondaria in linea con le esigenze imprenditoriali del Galperti – non potrebbe in alcun modo essere valorizzato nel presente giudizio, atteso che l'imputazione penale non si sarebbe tradotta in un pronunciamento di condanna, con la conseguenza che non potrebbe essere imputato ai convenuti di aver pilotato le attività concussive in ragione di un preordinato programma criminoso;
- Il regalo di un orologio da parte del PASSAMONTI in favore del GUSMEROLI – ritenuto dall'organo requirente la dimostrazione delle utilità ottenute per dare corso all'attività illecita – avrebbe rivestito natura di semplice liberalità da parte del Comune di Bema (SO), atteso che il PASSAMONTI era stato Sindaco di tale

ente e che il GUSMEROLI vi aveva esercitato il ruolo di Segretario Comunale per dieci anni;

- In ogni caso il Sig. GUSMEROLI, nell'ambito delle sue funzioni di Segretario Comunale di Cercino, non avrebbe potuto in alcun modo condizionare l'iter di approvazione del Piano di Insediamento Produttivo (comportanti l'adozione della variante al PRG, l'indizione di un bando per l'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei lotti del PIP e la successiva approvazione della variante al PRG), atteso che la competenza apparteneva al Consiglio Comunale.
- a fronte di un impianto accusatorio ampio e complesso, che riguardava principalmente la posizione dei convenuti PASSAMONTI e BARONA, l'imputazione formulata a carico del Sig. GUSMEROLI si sarebbe limitata ad un unico episodio (asserite pressioni verso la famiglia Ferrè per la cessione di un terreno);
- la sentenza penale di condanna avrebbe errato profondamente nella valutazione della condotta del Sig. GUSMEROLI, atteso che nessuna pressione sarebbe stata esercitata, come invero dimostrato dalla circostanza che il coimputato Marra Salvatore (Segretario Comunale della Comunità Montana di Morbegno, con il quale il Sig. GUSMEROLI si era recato, in un'unica occasione, presso l'abitazione dei Sig.ri Ferrè, per discutere in merito alla cessione delle aree) veniva assolto dall'accusa di concussione di cui al Capo G dell'imputazione - sul punto la difesa riferiva che

era in corso di predisposizione un'istanza di revisione del pronunciamento penale sfavorevole al GUSMEROLI ex art.630, comma 1, lett. a), c.p.p.

La difesa del convenuto evidenziava che non sarebbe pertanto ravvisabile alcun profilo di responsabilità erariale a carico del Sig. GUSMEROLI e con specifico riferimento ai presupposti del danno all'immagine oggetto di contestazione, eccepiva che un'analisi obiettiva dei criteri stabilmente individuati dal Giudice Contabile per la sua affermazione, dovrebbe necessariamente condurre ad escluderne il perfezionamento, attesa in particolare l'estrema limitatezza del suo coinvolgimento nella vicenda, il ruolo rivestito di Segretario Comunale, che non gli avrebbe consentito di condizionare le attività ritenute illecite ed infine la rilevanza circoscritta in ambito locale del clamore mediatico suscitato dalla vicenda.

Dopo aver eccepito che in ogni caso la quantificazione del pregiudizio all'immagine subito ambivalentemente dall'amministrazione comunale di Cercino e dalla Comunità Montana di Morbegno sarebbe stata basata sul criterio del doppio tangentizio riferito tuttavia ad un'ipotesi di indebita percezione di utilità emerse nell'ambito della vicenda correlata alla gestione della Società "Eventi Valtellinesi S.r.l." – in relazione alla quale il Sig. GUSMEROLI risultava del tutto estraneo - con conseguente inimputabilità a suo carico della posta risarcitoria - la difesa contestava il fatto che il danno all'immagine subito dal Comune di Cercino sarebbe stato già risarcito direttamente dall'imprenditore Galperti in misura pari ad euro 100.000,00 (come da documentazione allegata all'atto di costituzione) e in via subordinata eccepiva che l'eventuale pronuncia di condanna non

potrebbe in ogni caso eccedere, rispetto all'ammontare complessivo di euro 96.000,00, la somma di euro 20.000,00, come invero già statuito a conclusione del procedimento cautelare, stante l'obiettiva minore rilevanza delle condotte del GUSMEROLI rispetto ma quelle del PASSAMONTI e del BARONA.

La difesa del convenuto formulava quindi le seguenti conclusioni:

*1. in via principale, rigettare per le ragioni sopra esposte in fatto e in diritto la domanda di condanna formulata dal Procuratore Regionale in quanto infondata e comunque in difetto di danno erariale riconducibile alla condotta del convenuto e mandarlo quindi esente dalla pretesa risarcitoria azionata e conseguentemente,*

*2. sempre in via principale, revocare il decreto presidenziale di sequestro n. 39/2023 e in ogni caso la richiesta di conversione del sequestro in pignoramento,*

*3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere il convenuto responsabile del danno ascrittogli, esclusa ogni ipotesi di dolo, esercitare il potere di riduzione dell'addebito per le motivazioni sopra dedotte*

*Con rifusione delle spese di giudizio.*

Con successivo deposito del 7.3.2024, la difesa del convenuto allegava l'istanza di revisione del pronunciamento penale sfavorevole al GUSMEROLI ex art.630, comma 1, lett. a), c.p.p., presentata alla Corte d'Appello di Brescia in data 4.3.2014.

Il giudizio veniva chiamato per l'udienza del 20.3.2024 e in quella sede rinviato all'odierna udienza di discussione a causa dell'accertata

mancata notificazione dell'atto introduttivo al curatore speciale del convenuto PASSAMONTI.

All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha contestato le eccezioni avanzate dalla difesa del Sig. GUSMEROLI e richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

La difesa del Sig. GUSMEROLI ha parimenti insistito nelle eccezioni sviluppate nel corso del procedimentale ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione depositata in giudizio.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che le parti convenute PASSAMONTI Silvano e BARONA Renzo non risultano costituite in giudizio.

Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.

Con riguardo alla posizione del Sig. BARONA, l'atto di citazione risultava regolarmente notificato in data 22.11.2023 (a mani proprie del destinatario ex art.138 c.p.c.) ed è stato prudentemente rinotificato in data 29.3.2024 unitamente all'estratto del verbale d'udienza che disponeva il rinvio della discussione del giudizio all'odierna udienza dibattimentale (a mani del coniuge convivente presso la residenza ex art.139 c.p.c.).

Con riguardo alla posizione del Sig. PASSAMONTI, l'atto di citazione risulta regolarmente notificato al curatore speciale nominato dal

Presidente della Sezione Giurisdizionale (provvedimento del 7.6.2023), Sig.ra PAPA Margherita tramite consegna a mani proprie ex art.138 c.p.c. in data 29.3.2024.

Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia dei convenuti PASSAMONTI Silvano e BARONA Renzo ex art. 93, D.Lgs. n.174/2016.

**2.** In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata, nei limiti d'appresso indicati.

**2.1.** Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale emerge, in primo luogo, che sussistono i presupposti per la perseguibilità del danno all'immagine azionato dalla Procura Regionale, atteso che i convenuti risultano condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato (art.17, comma 30 ter, d.l. n.78/2009, conv. definitivamente in l. n.141/2009; art. 51, comma 7, c.g.c.). In secondo luogo si evidenzia che trova piena applicazione nel presente giudizio il disposto dell'art.651 c.p.p., a mente del quale *"la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato"*.

Il rigoroso assetto normativo non consente di sindacare in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice penale, secondo la cui statuizione gli odierni convenuti hanno posto in essere atti di concussione finalizzati a forzare la volontà di alcuni soggetti privati allo scopo di agevolare la definizione di una serie di contratti di compravendita nell'ambito di una più complessa vicenda amministrativa correlata alla modificazione del vigente piano regolatore del Comune di Cercino e alla definizione del piano urbanistico di secondo livello P.I.P.

**2.2.** Il comportamento delittuoso posto in essere dai convenuti, definitivamente cristallizzato in sede penale e concretamente dimostrato dalle allegazioni processuali, deve essere confermato in questa sede. Esso ha cagionato un indubbio danno all'immagine alle amministrazioni di appartenenza, segnatamente la Comunità Montana di Morbegno in relazione alla posizione di PASSAMONTI Silvano e il Comune di Cercino in relazione alla posizione di BARONA e GUSMEROLI, atteso che la vicenda ha avuto ampia risonanza nell'ambito dell'amministrazione, in ambito giudiziario e nei mass media (come da documentazione versata in atti; cfr. Doc. n.18 del Fascicolo di Procura).

La risarcibilità del danno all'immagine costituisce un principio consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei conti (si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.433/04; C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; C. Conti, Sez. Campania, n. 1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte, n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., n.5568/97; Cass.,

Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886 del 6 aprile 2006).

Il danno all'immagine - tradizionalmente inquadrato in termini di danno evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale (specificamente, sul punto, C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM) - rileva ex se nell'ambito della clausola generale contenuta nell'art.2043 c.c.

La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa, più in particolare, proprio sul collegamento normativo dell'art. 2043 c.c. (oltre che, in ambito strettamente pubblicistico, di una delle norme-clausole generali che nel sistema della responsabilità amministrativa consentono l'attivazione della pretesa risarcitoria - art. 52 del T.U. Corte dei conti, art. 18 del T.U. n. 3/57, etc.) con le disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la personalità, l'immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (artt. 2, 42, 53, e, soprattutto, art.97, che eleva a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, conseguentemente, del prestigio e dell'immagine della Pubblica Amministrazione). In altri termini, il danno all'immagine è un "danno pubblico" in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di servizio, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale dell'azione dell'amministrazione.

Il perfezionamento del danno all'immagine, nella sua configurazione di danno c.d. esistenziale, non necessita di una *deminutio patrimonii* e rileva,

dunque, immediatamente a seguito dell'intervenuto compimento di specifiche condotte illecite, idonee a determinare concretamente il pregiudizio del bene tutelato; in altri termini, ai fini della configurabilità di tale voce di danno, è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico.

Sul versante dell'onere della prova non è pertanto necessario dimostrare in concreto di aver sostenuto spese per il ripristino dell'immagine lesa, risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive.

La giurisprudenza contabile ha avuto invero modo di ricondurre il danno rappresentato dalla violazione della personalità pubblica dell'amministrazione, costituzionalmente connotata da efficienza ed imparzialità, nell'alveo dell'art. 2059 c.c., oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere, nell'astratta previsione della norma, ogni danno derivante da lesione di valori inerenti alla persona, comprendendo tra essi il danno non patrimoniale (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa (Corte dei Conti, Sez. I° App., n. 231/08; id., n. 94/07; id., Sez. Lombardia, n. 34/08 e n.529/08); con ciò aderendo agli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Cassazione (in termini, sentenza SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26972/2008).

Sul versante probatorio deve essere ammesso il ricorso alla prova presuntiva (la cui pari dignità rispetto agli altri strumenti di prova è chiaramente affermata), al fine di far discendere dal fatto illecito le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua

dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della p.a. interessata – come invero già prefigurato dalla sentenza Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/03 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte. In altri termini, il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, anche se ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 c.c., (oggetto, però, di quella interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è detto) ed inteso quale danno-conseguenza, risulta pur sempre costituito dalla lesione all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (così, testualmente, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).

Risulta, dunque, confermato, nei suoi aspetti sostanziali, il consolidato orientamento giurisprudenziale, già inaugurato dalla più volte richiamata Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/03, in tema di danno all'immagine (in termini, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).

In questa sede, la rilevanza del danno all'immagine si fonda, a livello normativo, sull'art.17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009 (definitivamente convertito in Legge n.141/2009), a mente del quale *"Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale…"*.

Si precisa che l'art.7 della Legge n.97/2001 è stato abrogato dall'art.

4, comma 1, lett. g), dell'allegato III al D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dal 7 ottobre 2016 e che il richiamo normativo previsto dall'art.17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 deve essere oggi riferito (giusta applicazione del comma 2 del medesimo art. 4, secondo cui *"Quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n. 174/2016"*) all'art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016, a mente del quale *"La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"* (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.23/2022; id., Sez. Veneto, n.75/2017; id. n. 26/2019; id., Sez. I° App., n.489/2021; id., n. 90/2019; id., n. 96/2018; id., Sez. Lombardia n. 113/2017; id., n. 201/2016; id., App. Sicilia n. 200/2016; id., Sez. Piemonte, n. 14/2018; id., Sez. Friuli V.G., n. 22/2017; id., Sez. Liguria, n.204/2019).

**2.3.** La vicenda illecita si è collocata temporalmente nel contesto temporale 2006 - 2008, con la conseguenza che la quantificazione del danno erariale non può essere fondata sulla previsione dell'art.1, comma 1 sexies, Legge

n.20/1994 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 62, Legge 6 novembre 2012, n. 190) - a mente del quale *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".* La quantificazione del pregiudizio subito dalle amministrazioni è quindi rimessa ad una valutazione equitativa della Sezione ex art.1226 c.c., che deve essere basata sulla complessiva analisi della vicenda illecita, del ruolo rivestito e delle condotte imputabili ai soggetti coinvolti e degli effetti negativi derivati dalla sua propalazione in ambito mediatico.

Nel caso di specie, il pregiudizio all'immagine subito dalle amministrazioni territoriali è stato indubbiamente rilevante.

Si osserva quanto segue.

1) In primo luogo deve rilevarsi che la natura del comportamento delittuoso posto in essere dai convenuti ha denotato un evidente sprezzo dei doveri di lealtà e fedeltà che per primi informano lo *status* del pubblico dipendente e che, come tali, hanno una forza lesiva dell'immagine dell'amministrazione sia all'interno di essa - nei confronti in particolare di chi agisce in suo nome e nel suo interesse rispettando i principi e le norme di comportamento - sia all'esterno di essa, estrinsecandosi la lesione in una perdita di credibilità e affidabilità dell'amministrazione al cospetto dei cittadini, i quali sono indotti a ritenere che tali comportamenti siano da ascrivere ad una prassi diffusa ed usuale.

2) In secondo luogo, deve essere valutata l'importanza del ruolo apicale rivestito dai convenuti nell'ambito degli enti presso i quali svolgevano il servizio pubblico (PASSAMONTI Silvano: Presidente della Comunità Montana di Morbegno; BARONA: Sindaco di Cercino; GUSMEROLI: Segretario Comunale di Cercino). Circostanza questa particolarmente significativa in ordine alle potenzialità lesive del prestigio e dell'onore dell'amministrazione in caso di consumazione di reati da parte dei vertici amministrativi e burocratici degli enti interessati, la cui condotta deve essere ed apparire, nell'interesse generale, specchiata e immune da censure.

3) Rileva infine il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, di cui risulta, in particolare, essere stato dato ampio spazio dai mezzi di comunicazione, come comprovato dai riscontri agli atti del fascicolo processuale.

**1.4.** Il pregiudizio erariale all'immagine dell'amministrazione statale è stato fissato dalla Procura Regionale in misura pari ad euro 96.000,00. Il criterio utilizzato per la quantificazione dell'ammontare risarcitorio risulta tratto in via equitativa dall'ammontare delle utilità percepite dal convenuto PASSAMONTI nell'ambito della distinta vicenda illecita relativa alla gestione della Società "Eventi Valtellinesi S.r.l.".

Risulta evidente, ad avviso del Collegio, che la quantificazione del danno all'immagine non può essere basata sulle utilità percepite nell'ambito di una vicenda che riguarda quella oggetto di delibazione. Nondimeno, in considerazione della gravità dei fatti commessi, la complessiva somma di euro 96.000,00 può essere prudentemente ritenuta equa per il ristoro delle amministrazioni danneggiate.

Se da un lato non possono essere accolte le eccezioni difensive

formulate dalla difesa del convenuto GUSMEROLI in relazione all'asserita impossibilità di imputargli causalmente il pregiudizio subito dalle amministrazioni, che deve necessariamente coinvolgere la sua posizione in ragione della condanna penale irrevocabile per il reato di concussione e della conseguente applicazione dell'art.651 c.p.p., nondimeno la Sezione reputa ragionevole, in linea con quanto già disposto nella sede cautelare, limitare la sua responsabilità sino alla concorrenza di una somma pari ad euro 25.000,00 (in solido con PASSAMONTI e BARONA), atteso che dalle risultanze processuali penali emerge con evidenza che la sua partecipazione alla commissione degli atti di concussione si è limitata ad un singolo episodio ed è stata posta in essere senza circostanze aggravanti.

Si osserva infine che non può rilevare la circostanza che il convenuto GUSMEROLI abbia presentato un'istanza di revisione della sentenza di condanna ex art.630 c.p.p., atteso che Nessun rapporto di pregiudizialità, come già detto sopra, si ravvisa tra il giudizio di revisione del giudicato penale e quello per responsabilità amministrativa, atteso che, ad oggi, il giudicato penale di condanna fa stato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e diversa questione è il risarcimento del danno accertato in questa sede (cfr., specificamente sul punto, Corte conti, Sez. II App., n.399/2021).

**3.** In conclusione si ravvisano in capo ai conventi PASSAMONTI Silvano, BARONA Renzo e GUSMEROLI Franco pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio della Comunità Montana di Morbegno e al Comune di Cercino,

definitivamente quantificato in complessivi euro 96.000,00:

1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le condotte dolose posta in essere;
3) l'elemento soggettivo del dolo.

La complessiva somma risarcitoria di euro 96.000,00 sarà rivalutata con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti dei convenuti sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Rispetto alla complessiva somma di euro 96.000,00, una prima quota di euro 25.000,00 è imputata alla responsabilità solidale dei convenuti PASSAMONTI Silvano, BARONA Renzo e GUSMEROLI Franco.

La restante quota di euro 71.000,00 è imputata alla responsabilità solidale dei soli convenuti PASSAMONTI Silvano e BARONA.

La somma risarcitoria complessiva di euro 96.000,00 è attribuita alle amministrazioni territoriali Comunità Montana di Morbegno e Comune di Cercino in parti uguali.

**4.** Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

**Dichiara**

La contumacia dei convenuti PASSAMONTI Silvano e BARONA Renzo ex

art.93 d.lgs. n.174/2016.

**Condanna**

I convenuti PASSAMONTI Silvano e BARONA Renzo per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della Comunità Montana di Morbegno e del Comune di Cercino, della somma di euro 71.000,00, con addebito solidale.

**Condanna**

I convenuti PASSAMONTI Silvano, BARONA Renzo e GUSMEROLI Franco, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della Comunità Montana di Morbegno e del Comune di Cercino, della somma di euro 25.000,00, con addebito solidale.

Le predette somme, rivalutate con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti dei convenuti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, saranno gravate degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 843,80, con addebito solidale a tutti i convenuti.

Il sequestro conservativo convalidato con l'Ordinanza di questa sezione Giurisdizionale n.39/2023 è convertito in pignoramento ai sensi dell'art.80 c.g.c..

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.9.2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta) (Prof. Vito Tenore)

(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 14/01/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)